

N. 7919/10 R.G. notizie di reato
N. 511/13 R.G. Tribunale
N. R.G. Mod. 30

N. Reg. Sent.
data del deposito: 6 LUG 2015

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
TERZA SEZIONE PENALE
CORRISPOSTE MARCHE
PER DIRITTI DI COPIA
PER € 5,52
TORINO. 14/7/15
IL CANCELLIERE

data irrevocabilità:

V° del P.G. 17 LUG 2015

N. Reg. Esec.
N. Campione Pen.
Redatta scheda il

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
TERZA SEZIONE PENALE**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torino, terza sezione penale, in composizione monocratica nella persona del Magistrato dottor Pier Giorgio BALESTRETTI, all'udienza dell'8 giugno 2015 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

MAFFEO Filippo, nato a Sant'Angelo all'Esca (AV) il 17.10.1950, elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso lo studio legale del difensore.
Difeso di fiducia dall'Avv. CERBONI Roberto del Foro di Grosseto, con studio in Grosseto, via Liri nr. 8.

libero già presente

IMPUTATO

Per il reato di cui agli artt. 595 co. 2 e 3 c.p., 13 Legge 13.02.48 nr. 47 perché inviando, alla redazione locale di Imperia del quotidiano La Stampa un articolo intitolato "Contro di me soltanto calunnie", articolo pubblicato nell'edizione locale del giorno 16 dicembre 2009, a sua firma con l'indicazione della sua qualifica di Sostituto Procuratore della Repubblica di Imperia, offendeva la reputazione della collega Sostituto Procuratore dr.ssa Maria Paola MARRALI, in particolare affermando falsamente che la notizia degli sms inviati alla MARRALI e riportata dagli organi di stampa, fosse stata artatamente creata contro di lui, e utilizzando le espressioni "perché

interessa il gossip e non la tutela della legalità, violata da oltre tre anni e non ancora ripristinata?”, “le scuole di disinformazione insegnano che per prevenire o coprire uno scandalo occorre crearne un altro, al quale si deve dare il massimo risalto” e “avviene così che – come mi dicono tante persone influenti, sagge e disinteressate – che al vero fatto censurabile dalla legge squarciata e dell’incompatibilità elusa – unico fatto certamente assodato – si sovrappone, con frenesia massmediatica, “lo scandalo degli sms” – anzi lo stalking via sms, di per sé risibile ed è per di più costruito sulle voci di corridoio”.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto col mezzo della stampa e con attribuzione di un fatto determinato.

Commesso in Torino il 16.12.09.

Con l'intervento del Pubblico Ministero dott.ssa LORETO Annamaria e della parte civile MARRALI Paola, nata ad Imperia il 26.06.1964, residente in Imperia via Privata Altamira 2, assistita dall'Avv. GASTINI Luca del Foro di Alessandria, con studio in Alessandria piazzetta Santa Lucia 1.

Conclusioni delle parti:

- Pubblico Ministero: riconoscersi la penale responsabilità dell'imputato e condannarsi lo stesso alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione.
- Parte civile: si associa alle richieste della Pubblica Accusa e chiede condannarsi l'imputato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, nonché la refusione delle spese processuali, come da nota spese depositata.
- Difesa: in principalità, assolversi l'imputato perché il fatto non sussiste; in subordine, assolversi l'imputato ex art. 530 cpv c.p.p.; in estremo subordine, concedersi le circostanze attenuanti generiche, contenersi la pena nei minimi edittali, respingersi la richiesta di risarcimento presentata dalla Parte Civile e compensarsi le spese di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso dal G.U.P. presso questo Tribunale in data 10 ottobre 2012, MAFFEO Filippo è stato rinviato a giudizio per rispondere del delitto in epigrafe indicato.

All'udienza del 17 dicembre 2014, la Difesa ha preliminarmente avanzato richiesta di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., vista l'assenza di specifici, espliciti ed inequivoci riferimenti al coinvolgimento della dott.ssa MARRALI nella lettera inviata dal dott. MAFFEO alla redazione locale di Imperia del quotidiano “La Stampa”. Questo giudice, ritenendo che il delitto di cui all'art. 595 c.p. possa essere integrato anche qualora il contenuto diffamatorio possa essere compreso da un numero limitato di lettori, ha respinto l'istanza. In seguito all'apertura del dibattimento, le parti hanno quindi concordato l'acquisizione agli atti della querela depositata da MARRALI Maria Paola in data 13.03.10 presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Imperia con i relativi allegati, della sentenza disciplinare nei confronti del dott. MAFFEO e di alcuni articoli di giornale. Su richiesta della Pubblica Accusa e della Parte Civile si è quindi proceduto all'esame dibattimentale della dott.ssa MARRALI e, su richiesta della sola Parte Civile, del dott. DI MATTEI Bernardo, Procuratore Capo della Repubblica ad Imperia all'epoca dei fatti.

All'udienza del 12 febbraio 2015, su richiesta della Parte Civile, si è proceduto all'audizione del teste dott. CAPONE Ersilio, all'epoca dei fatti Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Procura di Imperia; terminata l'escussione del teste, si è

proceduto all'esame dell'imputato, che ha successivamente provveduto a depositare memoria difensiva con relativi allegati, e, su accordo delle parti, è stata disposta l'acquisizione agli atti del verbale di interrogatorio.

All'udienza del 9 aprile 2015 si è proceduto, su richiesta della Difesa ex art. 507 c.p.p., all'esame testimoniale della sig.ra ARDUINO Daniela, all'epoca dei fatti addetta alla segreteria del dott. MAFFEO. La difesa di Parte Civile ha quindi prodotto documentazione inerente ai procedimenti riuniti nr. 346/08/21 e nr. 1320/08/21 del Tribunale di Imperia, una circolare organizzativa della Procura della Repubblica di Imperia, due provvedimenti del C.S.M. riguardanti la presunta incompatibilità ex art. 18 O.G. della dott.ssa MARRALI, copia della segnalazione di incompatibilità indirizzata al C.S.M. datata 14 agosto 2009, alcuni articoli di giornale e copia del decreto di citazione a giudizio nei confronti del giornalista BALLESTRA Marco. La Difesa dell'imputato ha invece provveduto alla produzione di alcuni articoli del settimanale "La Riviera" con le relative locandine, atto di denuncia-querela ed esposto di PIZZIMBONE Pier Paolo datati rispettivamente 11 e 23 dicembre 2009, una circolare del C.S.M. del 14 aprile 2009, altri articoli di giornale estratti da "La Stampa", "La Repubblica", e da "Il Secolo XIX", il verbale dell'udienza tenutasi dinanzi al C.S.M. in data 6 maggio 2011, l'atto di citazione proposto dalla dott.ssa MARRALI nei confronti del dott. MAFFEO, copie della richiesta e del decreto di archiviazione in relazione al procedimento r.g.n.r. 1425/08 Tribunale di Imperia, ed infine la pagina della pubblicità "Aimeri e Biancamano" su "La Riviera". L'imputato ha conclusivamente rilasciato spontanee dichiarazioni.

Nella medesima udienza, le parti hanno concluso come in epigrafe.

All'udienza del 26 maggio 2015, fissata per eventuali repliche e rinviata per legittimo impedimento dell'imputato, la Difesa ha depositato ulteriore memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Dalle prove dichiarative raccolte nel corso del dibattimento e dalla documentazione acquisita agli atti, sono emerse le seguenti circostanze in ordine ai fatti di causa.

In data 13 marzo 2010 la dott.ssa MARRALI Maria Paola, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, depositava atto di denuncia querela presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Imperia nei confronti di MAFFEO Filippo, anch'egli Sostituto Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, sulla base della pubblicazione di un articolo di giornale da lei qualificato come diffamatorio.

In particolare, la querelante precisava che, a seguito di una serie di ripetute condotte da parte del collega MAFFEO, in data 16 luglio 2009 aveva presentato un esposto al Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Imperia; il Procuratore Capo aveva quindi trasmesso tale esposto al Consiglio Giudiziario di Genova e al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Genova e quest'ultimo aveva provveduto ad inviarlo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, competente ex art. 11 c.p.p. ed al Consiglio Superiore della Magistratura.

In esito alla presentazione dell'esposto, nel novembre 2009, la dott.ssa MARRALI veniva sentita in qualità di persona informata sui fatti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino. Nel medesimo periodo, senza alcun contributo da parte della stessa, i fatti contenuti nell'atto di cui trattasi diventavano oggetto di articoli di giornale pubblicati dalla stampa nazionale e locale: il settimanale "La Riviera", con titoli quali

“Magistrato tampina collega con sms” o “L’imbarazzante Procura di Imperia”, ha reso pubbliche le vicende relative ai comportamenti pregressi del dott. MAFFEO che avevano dato origine all’esposto di cui sopra, mentre il quotidiano “La Stampa”, sulla pagina di Imperia, con l’articolo “Contro di me solo calunnie”, aveva riportato un intervento del dott. MAFFEO nel quale lo stesso si difendeva sostenendo di aver già provveduto a querelare gli articolisti ed il Direttore Responsabile del settimanale “La Riviera”. In tale articolo il dott. MAFFEO insinuava che la dott.ssa MARRALI avesse deciso di rivolgersi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia in seguito alla segnalazione di incompatibilità effettuata dal MAFFEO ai sensi dell’art. 18 O.G.: la situazione di incompatibilità, secondo il dott. MAFFEO, sarebbe derivata dall’esercizio della professione di avvocato nel Foro di Imperia da parte della sorella della dott.ssa MARRALI.

A tal proposito, nella querela, la MARRALI spiegava che in data 6 luglio 2009 il dott. MAFFEO le aveva fatto recapitare un plico chiuso contenente la circolare nr. P-12940 del 25 maggio 2007 del C.S.M. relativa al regime di incompatibilità dei Magistrati, unitamente ad una missiva in cui faceva riferimento al suo caso specifico e proponeva un incontro per trovare una soluzione. La dott.ssa MARRALI, stante il persistere delle condotte non meglio specificate in querela da parte del dott. MAFFEO nei suoi confronti, non ritenne opportuno incontrarlo, ma diede immediatamente avviso al Procuratore Capo dott. DI MATTEI Bernardo al quale inviò, nei giorni successivi, il materiale ricevuto dal collega.

Interpellato in merito alla ragione di aver trasmesso la missiva alla collega e non ai superiori gerarchici dal dott. DI NOTO Luciano, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Genova, il dott. MAFFEO, negli ultimi giorni di luglio 2009, inviava al Procuratore della Repubblica di Imperia, al Procuratore Generale di Genova, al Presidente della Corte d’Appello di Genova ed al C.S.M. una segnalazione relativa alla presunta incompatibilità. Nella querela la dott.ssa MARRALI aggiungeva che il dott. MAFFEO, come tutti i magistrati dell’Ufficio, non solo aveva preso visione della suddetta circolare già nel maggio 2006, ma vi aveva anche apposto il necessario visto. Per quanto riguarda il merito della presunta incompatibilità, la dott.ssa MARRALI spiegava invece di aver formalmente comunicato al C.S.M. l’esercizio della professione di avvocato civilista da parte della sorella, dott.ssa MARRALI Angela Maria, già in tre occasioni, ma di non aver mai ravvisato una qualche attivazione da parte degli Organi preposti.

Tornando invece al contenuto dell’articolo sull’edizione di Imperia del quotidiano “La Stampa”, a detta della querelante, le frasi che avrebbero perpetrato l’intento di ledere la sua reputazione, soprattutto in merito alla sua professione di Sostituto Procuratore, sarebbero le seguenti:

- *“Perché interessa il gossip e non la tutela della legalità, violata da oltre tre anni e non ancora ripristinata?”;*
- *“Perché si privilegia il gossip e non la tutela dell’ambiente e del corretto impiego del denaro pubblico?”;*
- *“Perché non si parla adeguatamente di una pratica già calendarizzata che riguarda altri e pende dinanzi al C.S.M., con riflessi disciplinari? È soltanto ignoranza?”;*
- *“Le scuole di disinformazione insegnano che per prevenire o coprire uno scandalo occorre crearne un altro, al quale si deve dare il massimo risalto. Avviene così –*

come mi dicono tante persone influenti, sagge e disinteressate – che al vero fatto censurabile dalla legge squarciata e dell'incompatibilità elusa – unico fatto certamente assodato – si sovrappone, con frenesia massmediatica, "lo scandalo degli sms" – anzi lo stalking via sms – di per sé risibile e per di più costruito sulle voci di corridoio".

All'udienza del 17 dicembre 2014, la dott.ssa MARRALI ha riportato brevemente le vicende che avevano dato origine, in un primo momento, all'esposto del 16 luglio 2009 al Procuratore Capo DI MATTEI e, in seguito, alla querela depositata il 13 marzo 2010.

I rapporti tra la dott.ssa MARRALI ed il dott. MAFFEO erano sempre stati limitati alle ragioni lavorative e sporadici vista anche la dislocazione degli uffici degli stessi. Nel mese di marzo 2008, il dott. MAFFEO aveva però iniziato ad inviare sms alla dott.ssa MARRALI adducendo la scusa di volersi informare sulla salute della loro collega, dott.ssa TRIFOGGI Emanuela; in seguito, senza alcun motivo e senza precedenti avvisaglie, i messaggi erano diventati di tipo personale ed il mittente si giustificava sostenendo l'importanza di un cordiale e solido rapporto di colleganza. La dott.ssa MARRALI disse di essere d'accordo, ma puntualizzò anche di essere una persona riservata e di non amare particolarmente le intrusioni nella sua vita privata. Nonostante il richiamo di quest'ultima, gli atteggiamenti ed i comportamenti del dott. MAFFEO acquisirono sempre più una connotazione ossessiva. Gli episodi di cui la teste ha fatto menzione in udienza si riferiscono a molteplici occasioni in cui la stessa era in compagnia di suoi familiari e riceveva messaggi dal collega con un contenuto assai lontano dal contesto lavorativo. Ad esempio, trovandosi con suo marito e i suoi figli, aveva ricevuto un messaggio in cui il dott. MAFFEO faceva apprezzamenti sulla sua bellezza, oppure, mentre era in compagnia di suo padre, aveva letto un messaggio in cui il MAFFEO le chiedeva dove fosse solita andare a correre per poterla vedere. Tali circostanze avevano pertanto allarmato anche la famiglia della dott.ssa MARRALI.

Sul posto di lavoro, invece, il dott. MAFFEO adduceva continuamente scuse o pretesti per far visita alla dott.ssa MARRALI in ufficio o la contattava telefonicamente appena la vedeva arrivare. In particolare, la teste ha raccontato di un giorno in cui stava sottoponendo ad interrogatorio un detenuto e aveva notato che il cellulare continuava ad illuminarsi in seguito ad alcune telefonate in arrivo; terminato l'interrogatorio, aveva intravisto il dott. MAFFEO fuori dall'ufficio senza avere però il tempo di dirgli alcunché. Poco dopo il collega l'aveva chiamata insultandola e intimandole volgarmente di non voltargli mai più le spalle quando lo incontrava.

In questi frangenti come in molti altri, la dott.ssa MARRALI cercava rispettosamente di far capire al dott. MAFFEO di non gradire quella tipologia di messaggi e di attenzioni, ma, nello stesso tempo, sottolineava la totale disponibilità a mantenere dei buoni rapporti lavorativi di colleganza. Gli episodi sommariamente descritti durarono per circa un anno: infatti, in seguito al rifiuto della dott.ssa MARRALI a ricevere il dott. MAFFEO in ufficio in occasione della festività della Pasqua, non si erano più ripetute situazioni spiacevoli. Nel luglio 2009, però, il problematico rapporto con il collega si ripresentò tramite l'invio da parte di quest'ultimo della circolare e della missiva in merito all'incompatibilità ex art. 18 O.G. Fino a quel momento la dott.ssa MARRALI aveva respinto l'ipotesi di ricorrere ad una qualsiasi soluzione drastica alla questione, soprattutto al fine di evitare una lesione del decoro dell'Ufficio, ma, ritenendo l'invio di quei documenti una forma di ritorsione nei suoi confronti, decise di rivolgersi al Procuratore Capo DI MATTEI Bernardo. Messo

al corrente della situazione, il dott. DI MATTEI chiese alla dott.ssa MARRALI di preparare una comunicazione scritta avente ad oggetto il comportamento del dott. MAFFEO. Dato il contenuto del documento, il Procuratore Capo fu costretto a sottoporre tale scritto al Consiglio Giudiziario di Genova e al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Genova; come si accennava più sopra, detto meccanismo diede origine al procedimento disciplinare conclusosi con condanna del dott. MAFFEO per *stalking* e all'apertura di un fascicolo modello 45 presso la Procura di Torino.

Entrando nel merito della vicenda dell'incompatibilità, la dott.ssa MARRALI ha ribadito quanto detto in querela a proposito delle tre segnalazioni da lei effettuate e ha aggiunto che il dott. MAFFEO l'aveva anche tranquillizzata dicendole che se il C.S.M. non era intervenuto, evidentemente il problema non sussisteva. Nonostante questo, spiegava la teste, il riferimento alla legalità violata da oltre tre anni nell'articolo giornalistico di cui trattasi è sicuramente legato alla modifica dell'art. 18 O.G., che aveva reso rilevante la condizione della MARRALI, avvenuta nel 2006. Circa il gossip, invece, il rimando è altrettanto certamente connesso alla vicenda degli sms che era stata protagonista del giornale locale "la Riviera" pochi mesi prima. Nel gennaio del 2010 la dott.ssa MARRALI fece domanda di trasferimento per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sanremo dove tuttora svolge le sue funzioni.

In seguito alle domande del suo difensore, la dott.ssa MARRALI ha specificato che i cenni ai procedimenti in materia di tutela dell'ambiente e di truffe in danno di enti pubblici nell'intervento del dott. MAFFEO sono probabilmente riconducibili ad alcune vicende processuali di cui quest'ultimo si era occupato terminate con l'archiviazione o con l'assoluzione dei soggetti imputati.

Rispondendo conclusivamente alle domande della Difesa del dott. MAFFEO, la dott.ssa MARRALI ha invece precisato che lo studio della sorella è collocato in un ampio appartamento in cui vi sono anche alcuni avvocati penalisti.

A confermare gli episodi avvenuti in ambito lavorativo riportati dalla dott.ssa MARRALI sono state le dichiarazioni del Procuratore Capo DI MATTEI Bernardo, sentito in qualità di testimone su richiesta della parte civile. Il dott. DI MATTEI non è riuscito a collocare temporalmente il primo colloquio in cui la dott.ssa MARRALI gli ha riferito dei comportamenti inopportuni del collega, ma ha detto di avere notato in seguito che spesso la porta dell'ufficio della dott.ssa MARRALI era chiusa e di aver ricevuto ripetute lamentele da parte degli avvocati, in merito alle lunghe attese di fronte all'ufficio del Sostituto Procuratore che era sempre impegnato con il dott. MAFFEO. A seguito di un paio di colloqui con la dott.ssa MARRALI, come riferito dalla stessa, venne poi in qualche modo ufficializzata la situazione con la comunicazione scritta da parte della dott.ssa MARRALI al dott. DI MATTEI ed in esito alla quale il Procuratore Capo decise di informare il Consiglio Giudiziario di Genova ed il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Genova.

All'udienza del 12 febbraio 2015, il Sostituto Procuratore CAPONE Ersilio, all'epoca dei fatti in servizio presso la Procura di Imperia, in qualità di teste di Parte Civile, ha riferito di aver parlato in più occasioni con i soggetti protagonisti della vicenda per cui si procede: la dott.ssa MARRALI si era lamentata con lui della presenza spesso immotivata del dott. MAFFEO nel suo ufficio e dei messaggi insistenti dal contenuto non riconducibile al contesto lavorativo che quest'ultimo le inviava; il dott. MAFFEO, oltre ad aver fatto più volte accenno alla questione dell'incompatibilità, aveva invece definito sfuggente il comportamento della collega e aveva appuntato critiche circa la gestione dei

procedimenti da parte della stessa. In seguito a specifica domanda del difensore di Parte Civile, il dott. CAPONE ha detto che il MAFFEO gli aveva chiesto di telefonare alla MARRALI per farle gli auguri di Pasqua anche da parte sua e che la collega aveva reagito intimandogli di non farsi strumentalizzare dal dott. MAFFEO.

Rispondendo alle domande della Pubblica Accusa, il teste ha ancora confermato la risonanza avuta dalla vicenda, nei termini scandalistici con cui era stata descritta dai giornali, all'interno dell'ambiente lavorativo e ha riportato che la dott.ssa MARRALI gli aveva comunicato di aver chiesto il trasferimento a causa della situazione di effettiva incompatibilità, evitando così una pronuncia a lei sfavorevole del C.S.M.

In conclusione dell'esame, il dott. CAPONE ha detto di aver saputo solo successivamente che il Procuratore Capo DI MATTEI aveva denunciato per peculato il MAFFEO per essersi recato al funerale della dott.ssa TRIFOGGI accompagnato da una vettura messa a disposizione dalla Questura; ha inoltre precisato che i rapporti tra il dott. MAFFEO ed il Procuratore Capo si erano incrinati a cominciare da una divergenza di opinioni in merito all'operato del Sostituto Commissario di Polizia BESSONE Erminio, allontanato o indotto ad allontanarsi dalla Procura di Imperia in seguito alle note negative espresse dal Procuratore Capo DI MATTEI. Circa i procedimenti a cui si accennava poco sopra in materia di smaltimento rifiuti e reati ambientali, il dott. CAPONE ha detto di essere a conoscenza di tali procedimenti perché se ne occupava il dott. MAFFEO e di aver saputo di una critica pubblica, rivolta al magistrato, elaborata da tale sig. PIZZIMBONE, a detta del CAPONE legale rappresentante o amministratore di una delle società oggetto di indagine, senza però ricordarsi se la suddetta critica fosse o meno legata alla lettera aperta del dott. MAFFEO al quotidiano "La Stampa".

Terminato l'esame di tale teste, si è proceduto all'escussione dibattimentale dell'imputato. Ai fini espositivi, si ritiene utile suddividere l'esame del dott. MAFFEO sulla base degli argomenti trattati. Per quanto riguarda le dichiarazioni contenute nella lettera aperta per cui si è arrivati al presente procedimento, il dott. MAFFEO ha dato le seguenti spiegazioni. Nel primo paragrafo si legge *"La diffamazione e la calunnia sono reati gravi e coloro che li hanno commessi contro di me saranno chiamati a risponderne in tutte le sedi e per tutto il tempo necessario, quale che sia il ruolo da loro rivestito"* e, ancora, poco oltre, *"Per ora mi limito ad anticipare che ho querelato - e non solo - gli articolisti e il direttore responsabile de "La Riviera", che dovranno dar conto anche ai loro lettori, della veridicità delle notizie riferite"*. L'imputato in udienza ha precisato che in tale frangente voleva puntualizzare di aver già denunciato i giornalisti del settimanale "La Riviera" all'epoca dei fatti, e di volersi riservare invece atto di denuncia querela verso il sig. PIZZIMBONE Pier Paolo e alcuni altri giornalisti: il primo per calunnia vista la segnalazione da parte di quest'ultimo alle Forze dell'Ordine nei confronti del MAFFEO per violazione di segreto d'ufficio; tra i giornalisti, invece, il dott. MAFFEO ha detto aver querelato un articolista de "Il Secolo XIX". Dunque questi erano i ruoli a cui si faceva riferimento.

Seguendo l'ordine dell'intervento del dott. MAFFEO, in merito al secondo paragrafo (*"Si passerà con calma e pazienza, nelle sedi competenti e a tempo debito, dal faceto al serio, dalle "voci" ai fatti; dalle "chiacchiere" delle allegre comari alle prove incontrovertibili."*), l'autore ha affermato di aver voluto contrapporre le cosiddette voci di corridoio, prive di fondamento, che commentavano il suo rapporto, lavorativo e non, con la dott.ssa MARRALI, alle prove incontrovertibili circa la situazione di incompatibilità della stessa.

Ancora oltre si legge *“Vorrei fosse accertato quanto segue: 1) Quanti sono i messaggi? 2) A chi e da chi sono stati inviati? 3) Quando? 4) Chi li ha letti? 5) Qual è il loro testo? Hard? Inequivoco? In quale senso? 6) Quale indagine e per quali reati sarebbe stata aperta nei miei confronti a Torino? 7) Quale indagine disciplinare, e per quali fatti, nelle competenti sedi e dagli organi deputati, sarebbe stata avviata contro di me?”*. I messaggi di cui trattasi erano i presunti messaggi inviati dal dott. MAFFEO alla dott.ssa MARRALI che il settimanale *“La Riviera”* definiva di tipo hard o a luci rosse: in merito a tale circostanza il dott. MAFFEO ha negato qualsiasi contenuto che potesse avere una simile connotazione e ha anzi specificato di aver chiesto in più sedi l’acquisizione dei tabulati telefonici, senza mai ottenere alcun risultato. La questione che vedeva protagoniste le molestie e lo *stalking* via sms, peraltro, spiegava il MAFFEO in riferimento alla frase *“La querelle? Soltanto dopo la mia segnalazione dell’incompatibilità. Non prima. Significa qualcosa? Questi sono i fatti. Nulla di più. Semplicemente”*, sarebbe emersa solo in esito alla sua nota avente ad oggetto l’incompatibilità della collega MARRALI. Prova documentale di quanto detto, secondo il MAFFEO, si avrebbe nella data della comunicazione indirizzata dalla MARRALI al Procuratore Capo DI MATTEI, risultante appunto di poco successiva alla suddetta nota.

Nella parte conclusiva dell’articolo, il dott. MAFFEO scrive *“Verso la chiusura tre domande: 1) Perché interessa il gossip e non la tutela della legalità, violata da oltre tre anni e non ancora ripristinata? 2) Perché si privilegia il gossip e non la tutela dell’ambiente e del corretto impiego del denaro pubblico? 3) Perché non si parla adeguatamente di una pratica, già calendarizzata, che riguarda altri e pende dinanzi al CSM, con riflessi disciplinari? È soltanto ignoranza?”*. In questo passo, come nei successivi (*“Le scuole di disinformazione insegnano che per prevenire o coprire uno scandalo occorre crearne un altro, al quale si deve dare il massimo risalto. Avviene così – come mi dicono tante persone influenti, sagge e disinteressate – che al vero fatto censurabile della legge squarciata e dell’incompatibilità elusa – unico fatto certamente assodato – si sovrappone con frenesia massmediatica, lo “scandalo degli sms”, - anzi lo stalking via sms -, di per sé risibile e per di più costruito sulle voci di corridoio”*), il MAFFEO faceva notare che, nonostante la situazione di incompatibilità della MARRALI in riferimento all’esercizio della professione di avvocato da parte della sorella fosse reale e perdurante da oltre tre anni, veniva dato risalto alla non verificata vicenda dei continui contatti telefonici da parte di un magistrato verso una collega; intendeva inoltre riferirsi alle indagini di carattere ambientale, da lui svolte, anch’esse superate e poste in secondo piano rispetto al grossolano pettegolezzo.

L’intento della lettera del dott. MAFFEO sarebbe stato dunque quello di richiamare i giornalisti all’utilizzo di una deontologia professionale basata non sulle voci di corridoio, ma su verifiche e accertamenti concreti; intento che dunque non sarebbe stato rivolto ad offendere l’onore e la reputazione della dott.ssa MARRALI.

Nell’ambito dei rapporti telefonici con la collega, il dott. MAFFEO ha poi risposto a precise e puntuali domande in riferimento a specifici episodi emersi nel corso del dibattito.

Circa il messaggio di apprezzamenti sul fascino e sulla bellezza della MARRALI, il MAFFEO ha detto di non aver mai mandato un sms dal contenuto simile e di aver semplicemente fatto, in presenza della collega, un complimento, riferito alla medesima, che giocava sulla circostanza che fosse l’unica donna dell’ufficio.

In merito alla frase volgare rivolta alla dott.ssa MARRALI in occasione dell'interrogatorio del detenuto, il dott. MAFFEO ha riferito di esserle passato vicino mentre lei parlava nel corridoio con la segretaria, e di aver poi trovato una chiamata della medesima sul cellulare; una volta tornato a casa, aveva ricevuto una chiamata dalla collega che chiedeva motivo della mancata risposta e lui, telefonandole a sua volta, aveva detto che era dovuto al fatto che lei gli avesse girato le spalle.

L'ulteriore messaggio di cui aveva parlato la persona offesa era stato riportato come "dimmi dove vai a correre che ti vengo a vedere": l'episodio è stato collocato dall'imputato nel corso di un mese molto afoso in cui la dott.ssa MARRALI, al termine di uno scambio di messaggi, aveva concluso la conversazione dicendo che sarebbe andata a correre; il dott. MAFFEO a quel punto avrebbe risposto con la frase "dimmi dove vai a correre che vengo a ridere".

Il dott. MAFFEO ha peraltro negato di aver fatto molteplici chiamate alla dott.ssa MARRALI alternando l'utenza telefonica dell'ufficio a quella personale al fine di ottenere in qualche modo una risposta.

Per quanto riguarda invece i colloqui con il dott. CAPONE a cui quest'ultimo aveva accennato nel corso del suo esame, il MAFFEO ha sottolineato di aver esclusivamente commentato alcuni comportamenti lavorativi della dott.ssa MARRALI da lui ritenuti scorretti. A partire da ottobre 2008 il rapporto professionale tra i due colleghi iniziò infatti ad essere contrassegnato da un numero sempre maggiore di tensioni: in primo luogo per un'incomprensione avvenuta nel corso di un'udienza, in secondo luogo per una questione di riunione di procedimenti. Sulla scia dei suddetti episodi si arrivò alla Pasqua del 2009: il MAFFEO ha raccontato che quel giorno era nell'ufficio del dott. CAPONE e che, avendo assistito ad una telefonata tra questi e la dott.ssa MARRALI, aveva semplicemente detto al dott. CAPONE di farle gli auguri anche da parte sua.

Circa la questione dell'incompatibilità, il dott. MAFFEO ha dichiarato di aver saputo della situazione sin dal 2005, anno in cui la dott.ssa MARRALI arrivò alla Procura di Imperia; nel 2006, però, la normativa in materia subì una modifica contenente l'espressa previsione di incompatibilità, rilevante ai fini del trasferimento, per tutti i casi in cui il vincolo di parentela coinvolga un magistrato in servizio presso gli uffici di Procura istituiti nell'ambito dei Tribunali organizzati in un'unica sezione. Successivamente, con la circolare del C.S.M. del 2007 e la delibera del medesimo nel 2009, l'obbligo di monitorare le eventuali situazioni di incompatibilità divenne ancora più stringente. Proprio per tale motivo, il dott. MAFFEO, pur essendo a conoscenza da anni dell'esercizio della professione di avvocato da parte della sorella della dott.ssa MARRALI, decise di inviare la comunicazione alla collega. A detta dell'imputato, avvisare la dott.ssa MARRALI anziché il Dirigente dell'Ufficio fu un gesto di cortesia: il suo intento era semplicemente quello di non intervenire direttamente, facendo invece segnalare la complicata posizione alla diretta interessata.

Per dovere di completezza, si ritiene necessario segnalare che l'imputato ha fornito un quadro più ampio dei rapporti e delle vicende lavorative che lo legavano alla dott.ssa MARRALI, anche specificando singoli episodi in cui si era permesso di dissentire dall'operato della collega e dalla sua figura professionale. Per ricostruire tale quadro si ricorrerà non solo alle dichiarazioni dibattimentali del dott. MAFFEO, ma anche a quanto detto in sede di interrogatorio e nelle due memorie difensive agli atti. Volendo evitare di attribuire un significato diverso alle parole del dott. MAFFEO da quello conferito loro dallo stesso, si cercherà il più possibile di attenersi ai termini utilizzati dall'imputato.

Trattasi infatti di questioni non propriamente oggetto di causa che devono però essere analizzate poiché ricomprese nella tesi sostenuta dalla Difesa.

In particolare, con riferimento ad un procedimento nato dalla costruzione di una (a detta dell'imputato) sedicente centrale a biomasse, il MAFFEO aveva scoperto, nel corso delle indagini, che anche la MARRALI si stava occupando della stessa materia; sempre sulla base di quanto riferito dall'imputato, la Guardia di Finanza, a cui la MARRALI aveva delegato le indagini, continuava a segnalare ipotesi di reato, ma il procedimento rimaneva comunque fermo. Tale procedimento, inoltre, risultava a carico del Presidente della Comunità Montana all'interno di Imperia e questa persona faceva parte della stessa corrente politica del suocero della MARRALI¹.

Ancora, il dott. MAFFEO ha spiegato di aver seguito anche altri procedimenti in materia di reati ambientali: tra questi vi era un procedimento a carico di PIZZIMBONE Pier Paolo e di alcuni funzionari pubblici. Al sig. PIZZIMBONE ed al fratello appartenevano, a vario titolo, le società Biancamano s.p.a., Aimeri Ambiente e Ponticelli s.r.l.. Il settimanale "La Riviera", primo ad aver trattato la vicenda costituente lo "scenario di sfondo" della presente causa penale presentandola con la grottesca intitolazione "tribunale a luci rosse", nella terza di copertina, presentava costantemente i loghi di dette tre società senza alcun messaggio pubblicitario. Il MAFFEO ha precisato più volte che il marito della dott.ssa MARRALI, DE MICHELIS Marcello, ricopriva la carica di presidente del collegio sindacale della Ponticelli s.r.l. e la carica di sindaco supplente della Biancamano s.p.a.². Nessuna illazione, a fronte di tali dati, è stata mai tratta espressamente dall'imputato nel corso del presente giudizio; si è infatti semplicemente parlato, nell'ultima memoria depositata, di un imbarazzo che poteva "comportare veli d'ombra sull'immagine della Magistratura". In detta ultima memoria emerge ancora che il dott. DE MICHELIS faceva parte della Presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio di Imperia insieme a tale CALZIA Paolo. Il sig. CALZIA, secondo la ricostruzione del MAFFEO, era uno degli imputati difesi dall'Avv. ANNONI, avente studio legale nello stesso edificio della sorella della dott.ssa MARRALI, per cui quest'ultima aveva richiesto l'archiviazione³. Ad essere assistiti e difesi dall'Avv. ANNONI erano anche gli imputati di un altro procedimento, seguito dalla dott.ssa MARRALI, in materia di droga, per cui vi era stato un tentativo di patteggiamento poi respinto dal G.I.P. a causa dell'entità della pena considerata eccessivamente lieve. Anche in questo caso le conclusioni del MAFFEO non sono esplicitate: verosimilmente l'unico intento chiaro del dott. MAFFEO era quello di allegare dei sostanziali profili non manifesta infondatezza del giudizio in base al quale la situazione di incompatibilità in cui versava la dott.ssa MARRALI potesse portare quell'imbarazzo "sull'immagine della Magistratura" sopra citato.

Il sig. PIZZIMBONE è citato dal MAFFEO soprattutto per motivare la tempistica della presentazione dell'articolo "Contro di me soltanto calunnie" alla redazione locale di Imperia del quotidiano "La Stampa". Il PIZZIMBONE, infatti, in data 11 dicembre 2009, come risulta dalle produzioni della Difesa⁴, aveva provveduto a depositare formale atto di denuncia querela nei confronti del MAFFEO per il reato di violazione del segreto

¹ Trascrizioni ud. 12 febbraio 2015, pg. 41 ss.

² Interrogatorio, pg. 2.

³ Prima memoria difensiva, depositata in data 12 febbraio 2015, punto C; seconda memoria difensiva, depositata in data 26 maggio 2015, pg. 8.

⁴ Ud. 9 aprile 2015, produzione Difesa nr. 11.

istruttorio. Il settimanale "La riviera", tempestivamente, ossia il giorno stesso, titolava in prima pagina "Magistrato denunciato" e nel sottotitolo scriveva "L'imprenditore Pizzimbone querela il P.M. Maffeo: 'passa le notizie ai giornalisti' e due deputati PDL interrogano il Ministro"⁵. In data 16 dicembre 2009, veniva pubblicato l'articolo del dott. MAFFEO per cui si procede.

All'udienza del 9 aprile 2015, si è proceduto all'esame dibattimentale della sig.ra ARDUINO Daniela, all'epoca dei fatti addetta alla segreteria del dott. MAFFEO, richiesto ex art. 507 c.p.p. dalla Difesa. La sig.ra ARDUINO ha detto di aver parlato col dott. MAFFEO della situazione di incompatibilità della dott.ssa MARRALI e di aver scritto la lettera, a quest'ultima inviata, sulla base della minuta preparata dal magistrato. La teste ha ancora confermato l'atteggiamento riflessivo tenuto dal MAFFEO prima di decidere di spedire la lettera alla dott.ssa MARRALI: per quanto gli dispiacesse, si sentiva comunque in dovere di agire. L'intenzione di inviare la lettera peraltro non era segreta, infatti, anche la collega della sig.ra ARDUINO ne era perfettamente al corrente.

Terminato l'esame della sig.ra ARDUINO, l'imputato ha rilasciato spontanee dichiarazioni nelle quali ribadiva e riassumeva quanto detto alla precedente udienza.

Premessi quindi i dati fattuali sopra esposti, è ora possibile affrontare la questione in punto di diritto. Senza dover necessariamente ripercorrere ciascun elemento costitutivo del reato di diffamazione di cui all'art. 595 c.p., si ritiene opportuno incentrare il ragionamento giuridico su due fronti: in primo luogo, è necessario verificare se la condotta dell'imputato integri o meno il requisito oggettivo dell'offesa all'altrui reputazione; in secondo luogo, qualora si consideri sussistente il requisito oggettivo dell'offesa all'altrui reputazione, ci si deve chiedere se la condotta possa essere scriminata ex art. 51 c.p. e 21 Cost. dall'esercizio del diritto di critica.

Secondo la ricostruzione della Pubblica Accusa, il dott. MAFFEO nel suo articolo "Contro di me soltanto calunnie" avrebbe leso la reputazione della dott.ssa MARRALI, come si legge nel capo di imputazione, *affermando falsamente che la notizia degli sms inviati alla MARRALI e riportata dagli organi di stampa fosse stata artatamente creata contro di lui*; in altri termini il MAFFEO, nel suo articolo, avrebbe sostenuto l'esistenza di una sorta di complotto a suo danno, elaborato al fine di mascherare la situazione di incompatibilità della MARRALI, peraltro dallo stesso segnalata pochi mesi prima dell'inizio della ormai nota campagna giornalistica portata avanti con toni apertamente scandalistici. Tutto ciò, sempre secondo l'Accusa, avrebbe comportato una vera e propria lesione del decoro professionale della dott.ssa MARRALI.

Nel corso dell'istruttoria, l'imputato, come si è potuto notare soprattutto durante l'esame condotto dal Pubblico Ministero in cui si è sapientemente scomposto l'articolo in più parti per giungere ad attribuire un significato allo scritto del dott. MAFFEO, ha più volte affermato di aver reagito ad una serie di ripetuti attacchi, ricevuti in primis da parte del settimanale "La Riviera" che, sulla base di voci di corridoio non meglio definite, aveva iniziato a riempire le prime pagine del giornale con i titoli visti più sopra. Rispondendo alle domande del Pubblico Ministero e del difensore della Parte Civile, il dott. MAFFEO non ha negato di essersi riferito alla dott.ssa MARRALI e di aver sottolineato che l'intero scandalo dello *stalking* via sms fosse emerso solo in un momento cronologicamente successivo rispetto al suo intervento nella situazione di incompatibilità in cui versava la collega; sul punto, ha semplicemente chiarito che i suoi primi interlocutori erano i

⁵ Ud. 9 aprile 2015, produzione Difesa nr. 8.

giornalisti che, privi di spirito critico e senza alcuna volontà di verifica rispetto ai fatti riportati sulle prime pagine, avevano dato spazio al puro ed elementare processo di amplificazione mediatica di meri pettegolezzi, escludendo completamente la trattazione di questioni comprovate da dati fattuali quali, ad esempio, la pendenza di procedimenti per gravi reati ambientali o la situazione di incompatibilità di un magistrato.

Ora, pur avendo sufficientemente chiara l'ottica del MAFFEO nella sua lettera e pur ritenendo esaustive le motivazioni a sostegno del suo scritto, questo Giudice non può non considerare che, in chiave ipotetica, in una realtà di ridotte dimensioni quale è sicuramente la città di Imperia, la lettera pubblicata dall'edizione locale del quotidiano "La Stampa" potrebbe aver gettato sulla figura della dott.ssa MARRALI un'ombra di poca trasparenza in ambito professionale. Nonostante l'autore abbia evitato di precisare il nome della collega, bisogna infatti rammentare che, grazie allo scenario ampiamente dipinto da settimanali e quotidiani, probabilmente gran parte degli abitanti di Imperia era in grado di ricollegare l'articolo dell'imputato alla dott.ssa MARRALI. Ipotizzando dunque una potenziale lesione del prestigio in ambito lavorativo nei confronti della MARRALI, bisogna quindi analizzare la vicenda alla luce della sopra citata scriminante ex art. 51 c.p., nella forma del diritto di critica ex art. 21 Cost..

Il diritto di critica, per giurisprudenza costante, si concretizza nell'espressione di un'opinione che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva ed imparziale: ciò significa che la critica, per sua natura fondata su un'interpretazione necessariamente soggettiva di fatti e comportamenti, non può pretendersi totalmente asettica⁶. Per altro verso, il corretto esercizio del diritto di critica presuppone pur sempre un contenuto di veridicità, sia pure limitato alla oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse: esiste infatti una chiara differenza tra l'argomentata manifestazione di un'opinione e l'affermazione di un fatto non corrispondente al vero⁷.

Anche il diritto di critica è espressione della libera manifestazione del pensiero costituzionalmente tutelata all'art. 21 come il diritto di cronaca, ma, mentre quest'ultimo si sostanzia nell'esposizione di fatti allo scopo di informare il lettore, il primo consiste soprattutto in una valutazione di fatti che comporta un consenso o un dissenso rispetto ad una determinata analisi. Tali intrinseche differenze si riflettono sulle diverse condizioni che legittimano l'esercizio dei rispettivi diritti. In ogni caso, pur essendo riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità dei limiti più ampi rispetto a quelli previsti per il diritto di cronaca, anche per il legittimo esercizio del diritto di critica deve operarsi un bilanciamento con l'interesse individuale alla reputazione. I criteri guida che conducono tale bilanciamento e che permettono di ritenere sussistente la causa di giustificazione ex art. 51 c.p. sono, com'è noto, la verità del fatto riferito, la continenza e la rilevanza sociale del fatto narrato o dell'argomento trattato.

Ora, nel caso del diritto di critica, il limite della verità è quello che rimane maggiormente compresso stanti i caratteri di parzialità e di indirizzo ideologico propri di tale diritto. Pertanto, mentre la natura essenzialmente narrativa della cronaca comporta che questa sia saldamente ancorata alla verità dei fatti riportati, la natura valutativa si traduce nel solo obbligo di riferire correttamente il presupposto di fatto su cui si innesta il giudizio vero e proprio. Se così non fosse, infatti, la critica, ponendosi come esposizione asettica di un fatto, coinciderebbe con la cronaca. Detta considerazione non esime chi esercita la

⁶ Ex multis: Cass. Pen. nr. 8042/2006; Cass. Pen. nr. 40408/2009.

⁷ Cass. Pen., sez. V, 9.06.04, nr. 229312; Cass. Pen. nr. 8042/2006.

critica dal rispetto dei restanti due limiti che la giurisprudenza ha elaborato con riferimento all'attività giornalistica.

Per quanto riguarda la rilevanza sociale nel diritto di critica si intende l'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza di quella particolare interpretazione del fatto: dunque una critica svolta in assenza di una qualsivoglia utilità informativa mancherebbe di uno dei requisiti essenziali connessi all'esistenza di tale diritto.

Il profilo della continenza è forse il più labile: infatti, da un lato, non può tradursi nell'utilizzo di "un linguaggio grigio ed anodino" poiché "in essa rientra il libero ricorso a parole sferzanti e pungenti"⁸; dall'altro, è necessario "evitare l'utilizzo di espressioni e argomenti che trascendano in attacchi personali diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di interesse pubblico, la figura morale del soggetto criticato"⁹. Per tale ragione, è opportuno ritenere che la critica debba consistere in un dissenso motivato espresso tramite valutazioni corrette e misurate rispetto al fatto di interesse pubblico: in sostanza, una critica dell'operato altrui non può considerarsi di per se stessa "illecitamente condotta" solo perché negativa.

Bisogna dunque analizzare la vicenda per cui si procede alla luce dei principi ora enunciati. Dal punto di vista della verità del fatto da cui prende spunto l'intervento del dott. MAFFEO, questo Giudice ritiene non possano esservi dubbi. Risulta agli atti l'attenzione mediatica dai toni scabrosi rivolta al rapporto tra la dott.ssa MARRALI ed il dott. MAFFEO come peraltro risulta incompatibile, per pacifica ammissione della stessa, la posizione della dott.ssa MARRALI con l'esercizio della professione forense da parte della sorella. È innegabile il fatto che la dott.ssa MARRALI avesse provveduto più volte a segnalare tale situazione al C.S.M., ma la sola inerzia di tale organo non è sufficiente a rendere regolare la sua posizione. Il punto di partenza del MAFFEO non è pertanto una falsificazione di fatti o una manipolazione della realtà di cui il medesimo tenta di stravolgere il significato, ma è un dato oggettivo difficilmente contestabile.

Circa la rilevanza sociale dell'opinione del dott. MAFFEO, non si può certamente ignorare la risonanza pubblica del ruolo ricoperto dallo stesso: si reputa sufficientemente degno di nota il pensiero di un magistrato che sottolinea il silenzio serbato in merito ad alcuni reati ambientali, da un lato, e la posizione di incompatibilità di un collega dall'altro. In altri termini, poiché "una delle ragioni fondanti l'esclusione dell'antigiuridicità della condotta lesiva dell'altrui reputazione è vista nell'interesse generale alla conoscenza del fatto, ossia nell'attitudine della notizia a contribuire alla formazione della pubblica opinione"¹⁰, si ritiene che le questioni toccate dal MAFFEO abbiano, almeno potenzialmente, tale attitudine e che per queste ragioni debba ritenersi integrato l'estremo della rilevanza sociale nel significato sopra descritto.

Ulteriore limite si rinviene nella continenza del linguaggio, e dunque nella correttezza delle espressioni utilizzate nel corso della critica. L'esercizio del diritto di cui si sta trattando, per sua stessa natura, consente di ricorrere ad espressioni forti e suggestive con il solo fine di trasmettere efficacemente il messaggio e di richiamare l'attenzione di chi legge. Pertanto, come si è anticipato più sopra, il limite vero e proprio è costituito dal fatto che non si debba trascendere in gratuiti attacchi personali. Quanto affermato dal dott. MAFFEO non sembra riconducibile ad un attacco personale o ad un immotivato dissenso

⁸ Cass. Pen. nr. 37442/2009.

⁹ Cass. Pen. nr. 34432/2007.

¹⁰ Cass. Pen., sez. V, 26 settembre 2014, nr. 48712. In tal senso: Cass. Pen., sez. V, 11 maggio 2012, nr. 39503.

rivolto alla vita privata della collega, quanto più ad una censura, peraltro mossa nei confronti di chi, secondo la sua ottica, per professione potrebbe occuparsene, in merito ad un profilo lavorativo non del tutto regolare. Bisogna inoltre osservare che è ormai pacifico il principio giurisprudenziale secondo cui maggiore è il potere esercitato, maggiore è l'esposizione alla critica: è dunque ammesso che chi esercita poteri pubblici sia sottoposto ad un rigido e severo controllo¹¹. Nel caso di specie, la dott.ssa MARRALI, alla luce della sua figura istituzionale di Pubblico Ministero, non può chiaramente dirsi esclusa da tali considerazioni.

Conclusivamente, sulla base di quanto finora affermato, l'articolo del dott. MAFFEO "Contro di me soltanto calunnie" deve ritenersi sufficientemente ancorato a fatti di verità, sorretto da un interesse nutrito dall'opinione pubblica ed espresso in termini, per quanto provocatori, non rientranti nel perimetro dell'offesa gratuita e fine a se stessa. La condotta del dott. MAFFEO risulta quindi scriminata ex art. 51 c.p. e 21 Cost. dall'esercizio del diritto di critica.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 C.P.P.,
assolve Filippo MAFFEO dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.
Visto l'art. 544 comma tre C.P.P.,
indica il termine di giorni trenta per il deposito della motivazione.

Torino 8 giugno 2015

IL GIUDICE
Pier Giorgio Balestracci

IL CANCELLIERE

Minuta redatta con la collaborazione del tirocinante in stage con convenzione con l'Università degli Studi di Torino dr.ssa Giulia Amisano.



Depositato in Cancelleria
6 LUG 2015

IL CANCELLIERE
Maria Giovanna MAIELLO

17 LUG 2015

Sentenza al V° del R.G. n. _____

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Giovanna MAIELLO

¹¹ Cass. Pen., sez. V, 6 febbraio 2007, nr. 11662.